



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITÀ ISPETTIVA  
REG. GEN. N. 482/1/1X LEG. PA

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

On.le Stefano Caldoro

Consiglio Regionale della Campania

nella qualità di Commissario alla Sanità

Prot. Gen. 2014.0000958/A

Del: 14/01/2014 09:27:18  
Da: CR A. SEROC

Sede

Interrogazione a risposta scritta (art. 124 Regolamento del Consiglio Regionale)

**Oggetto: Disomogeneità nell'applicazione delle norme vigenti inerenti la Celiachia.**

Il sottoscritto Consigliere,

premessò che

- la celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale con una prevalenza stimata intorno all'1% e che in base all'ultimo censimento del Ministero della Salute del 2011 i celiaci in Campania sono 13.845 (numero notevolmente aumentato);
- l'unica terapia attualmente disponibile per la celiachia è l'esclusione totale e permanente dalla dieta dei cereali contenenti glutine e che una stretta osservanza della dieta è l'unica alternativa per la remissione dei segni e dei sintomi e per la prevenzione delle complicanze tra cui il linfoma intestinale e l'adenocarcinoma dell'intestino tenue;
- la qualità di vita dei celiaci è condizionata in modo importante dalla dieta (che ne limita la vita sociale e lavorativa);
- la L.R. n. 2 dell'11 febbraio 2003 ha per oggetto "Intolleranze alimentari – Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione Osservatorio Regionale" e prevede all'art. 4 che "gli Uffici della PA, delle Università, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere operanti sul territorio campano che erogano il servizio mensa ai propri dipendenti, studenti, alunni e pazienti hanno l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione di cui all'art. 1, nonché ai diabetici, ai dislipidemicici e a coloro che sono affetti da allergie alimentari in genere";

30/1/14  
SQR



*Consiglio Regionale della Campania*

- nella Legge 4 luglio 2005 n. 123, pubblicata nella G.U. 7 luglio 2005 n. 156, la celiachia è riconosciuta come malattia sociale. Tra le finalità della legge in oggetto sono previsti, tra l'altro, interventi diretti ai soggetti affetti da celiachia quali:
  - ✓ migliorare le modalità di cura;
  - ✓ effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della celiachia;
  - ✓ agevolare inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
  - ✓ migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla celiachia;
  - ✓ provvedere all'aggiornamento professionale del personale sanitario;
- al riguardo della "diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze" le Regioni indicano alle Aziende Sanitarie Locali gli interventi operativi più idonei a:
  - ✓ definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della celiachia, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
  - ✓ prevenire le complicanze e monitorare le categorie a rischio;
  - ✓ definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco;
- per la realizzazione degli interventi elencati ci si avvale di presidi accreditati dalle Regioni con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale;
- nell'art. 1 del D.M. n. 279 del 18 maggio 2001, pubblicato nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2001, erano state disciplinate le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi dell'articolo 5 (comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998;
- nell'art. 5 del suddetto D.M. si affermava che i presidi accreditati erogassero, in regime di esenzione dalla partecipazione al costo, le prestazioni finalizzate alla diagnosi e le indagini genetiche sui familiari dell'assistito;



*Consiglio Regionale della Campania*

- nel successivo art. 6, al comma 1, veniva indicato che l'assistito riconosciuto esente avesse diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli di assistenza (L.E.A.), efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravii;
- nell'art. 7 si precisava che la prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo fosse effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con riferimento ai protocolli, ove esistenti, definiti dai centri di riferimento;

---

considerato che

- sul territorio regionale campano sussistono, a tutt'oggi, notevoli difformità di applicazione delle normative in oggetto;
- a molti pazienti non vengono erogate le prestazioni in esenzione dalla partecipazione al costo;
- risulta ancora confusione al riguardo di quali debbano essere le prestazioni effettivamente erogabili in esenzione, sulla base dei L.E.A. ed in riferimento al Nomenclatore regionale;
- la richiesta di pasti differenziati nelle mense scolastiche viene talvolta assicurata soltanto dopo applicazione di una maggiore tariffa a carico del richiedente; nelle mense universitarie tali pasti differenziati non vengono ancora erogati;
- sono stati organizzati sul territorio regionale ancora pochi corsi di formazione per il personale sanitario e per gli operatori dedicati alla ristorazione collettiva pubblica e privata;
- nella nostra Regione non è prevista la spendibilità del buono mensile nella G.D.O.;
- tutte le Regioni sono in procinto di attivare un tavolo di lavoro tecnico interregionale per lavorare a linee guida che possano disciplinare le produzioni di sostitutivi come il pane, la pasta, pasticceria prodotta artigianalmente e venduti sfusi, e che al momento non vi è in Italia alcuna norma che disciplini tali produzioni;
- l'Osservatorio di cui all'art. 5 della L.R. n. 2/2003 è ormai sciolto ed inesistente;



*Consiglio Regionale della Campania*

tutto ciò premesso e considerato,

interroga

le SS. LL. in indirizzo al fine di conoscere quali iniziative intendono adottare per far sì che le norme sopra citate trovino corretta applicazione sul territorio Regionale; in particolare si richiede che:

- la struttura commissariale si adoperi affinché le norme innanzi citate trovino omogenea applicazione sull'intero territorio regionale, anche attraverso l'emanazione di specifiche circolari esplicative;
- si provveda all'applicazione, puntuale ed efficiente, dei servizi di cui necessitano i celiaci;
- si istituisca un tavolo di lavoro tecnico presso la struttura commissariale che fornisca proposte al riguardo dell'applicazione delle norme de quo, ivi compresa un'attività di monitoraggio del territorio;
- si invitino i rappresentanti delle Associazioni di categoria ai lavori del tavolo tecnico-operativo.

Napoli lì, 10 Gennaio 2014

Carmine Mocerino